

R.G.P.U.N. 50-1/2024

ORIGINALE



L.C. 23/24
SENT. 100/24
REP. 191/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da **FRANCESCO IACONANGELO** (C.F.: CNNFNC59C23A773C), residente in Seregno (MB), Strada Vicinale Cassina Bonsaglio n.104, con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Luise.

CONCLUSIONI

*“Per quanto esposto, il sottoscritto professionista incaricato,
CHIEDE*

*Che l'Ill.mo Sig. Giudice, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'artt. 268 comma 1 e 269 del d.lgs. 14/2019 e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni
VOGLIA DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. del d.lgs. 14/2019;*

NOMINARE liquidatore l'Avv. Paci Daniele Enrico;

DISPORRE che non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o iniziate nuove procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla emananda sentenza;

ORDINARE la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;

FISSARE i limiti di cui all'art. 268 n.4 d.lgs. 14/2019 nella somma di euro 1.460,00 mensili ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia o secondo equità, escludendo il 50% della 13^a e 14^a mensilità per eventuali spese imprevedute ed imprevedibili, per i motivi dettagliati in narrativa;

FISSARE nel termine di tre anni a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 268 e ss. d.lgs. 14/2019”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Francesco Iaconangelo ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'obiettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I.. Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi Avv. Daniele Enrico Paci, il quale ha esposto la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale dei debitori, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché il ricorrente risiede nel Comune di Seregno (MB), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Il debitore ed il Gestore della Crisi nominato hanno illustrato, nel corpo del ricorso, della relazione particolareggiata e della successiva integrazione richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione è, dunque, adeguatamente motivate e rispondenti ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I..

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente non è imprenditore bensì pensionato.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1,



2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I., il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 118.415,82, così suddivisa:

- € 62.400,00 verso Findomestic per prestito personale;
- € 33.600,00 verso Italcredi per prestito personale;
- € 1.994,89 verso Kruk Investimenti S.r.l. per credito ceduto da Agos Ducato S.p.A.;
- € 1.020,93 verso Sorit Società Servizi e Riscossione S.p.A. per credito ceduto dal Comune di Seregno;
- € 18.000,00 verso Paolo Naclerio per canoni di affitto arretrati;
- € 1.400,00 verso Wind per bollette arretrate.

Il patrimonio del debitore è invece costituito da:

1. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario/postale:
 - titolarità del conto Banco Posta n. 2227218, avente saldo positivo di € 400,98;
 - titolarità di Postepay Evolution n. 5333171204080044, avente saldo positivo di € 1.140,14;
 - titolarità di Postepay n. 4023601038793634, avente saldo positivo di € 108,08;
2. crediti futuri per retribuzione e pensione: il ricorrente percepisce reddito da pensione quantificata in € 1.180,00 netti per tredici mensilità, oltre l'importo di € 225,00 netti mensili a titolo di pensione di reversibilità riconosciuta in favore del coniuge superstite, per un importo complessivo netto mensile di circa € 1.405,00.

Francesco Iaconangelo ha allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere per il proprio mantenimento, quantificandole in complessivi € 1.460,00 come segue:

- € 350,00 a titolo di contributo locazione;
- € 200,00 a titolo di contributo bollette;
- € 70,00 a titolo di assicurazione e spese bollo;
- € 250,00 a titolo di spese per benzina;



- € 100,00 a titolo di manutenzione ordinaria autovettura;
- € 350,00 a titolo di contributo spese alimentari;
- € 80,00 a titolo di spese personali;
- € 60,00 a titolo di spese mediche.

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'O.C.C. deve essere nominato liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..

Dal principio di universalità, nonché dall'art. 150 C.C.I.I. – postulante il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive – si ricava, inoltre, che la quota di pensione pignorata e la quota di pensione oggetto di cessione volontaria devono essere conferiti nella procedura: diversamente opinando, si violerebbe il principio della *par condicio creditorum*.

Il liquidatore provvederà a svolgere ulteriori verifiche in merito all'impiego del “*ricavato della vendita dell'immobile acquisito iure successionis dalla moglie avvenuta nel 2018, pari ad € 90.000,00 circa, ... convogliato dal signor IACONANGELO nell'attività avviata dalla figlia CHIARA nell'anno 2019*” (cfr. pagg. 8-9 della relazione particolareggiata), anche ai fini dell'eventuale esperimento dell'azione revocatoria.

Pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.



P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **FRANCESCO IACONANGELO** (C.F.: CNNFNC59C23A773C), residente in Seregno (MB), Strada Vicinale Cassina Bonsaglio n.104, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'Avv. Daniele Enrico Paci, con studio in Cantù (CO), Via Mazzini n.13;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e, in particolare, ordina all'Ente tenuto ad erogare i trattamenti pensionistici in favore di Francesco Iaconangelo di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese le trattenute per pignoramento e per cessione volontaria, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore;
- 6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;



- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.L..
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024.

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

